

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MAZZONI - PEZZI**

Piazza S. Giovanni 14 – 38017 MEZZOLOMBARDO (TN)
Tel. 0461.600 159 – 619 170 Fax 0461. 609 546
Partita IVA 01799030224
paolo.mazzoni@pectrentoavvocati.it
danilo.pezzi@pectrentoavvocati.it

TRIBUNALE DI VERONA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA

AVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE

Nell'interesse di,

VERAZZO DANIELA, nata a Caserta, il 30.04.1976 e residente in 38049 Vigolo Vattaro (TN), Via San Giorgio, 4 (C.F.: VRZ DNL 76D70 B963B), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Paolo Mazzoni (C.F.: MZZ PLA 68P20 C794V) e Danilo Pezzi (C.Ff.: PZZ DNL 71C15 L378K) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Mezzolombardo, Piazza San Giovanni n. 14, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni da parte della **Cancelleria al numero di fax 0461/609546 o all'indirizzo di posta certificata paolo.mazzoni@pectrentoavvocati.it**, giusta delega conferita in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. dd. 23.02.2015;

-ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato;
- **AMBITO TERRITORIALE DI VERONA**, in persona dei Dirigente *pro tempore*, corrente in V.le Caduti del Lavoro n. 3 in Verona;



- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Dirigente *pro tempore*, corrente in Riva de Biasio S.Croce 1299 – 30135 Venezia;

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia (c.d. scuola materna), valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia;

PREMESSO CHE

- 1) In data 03.03.2015 la sig.ra Verazzo Daniela depositava in via telematica avanti al Tribunale di Trento – Sezione lavoro – ricorso ex art. 700 c.p.c. (**all.1**), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trento, affinché, per le causali di cui in premessa, ritenuto sussistente il fumus boni juris ed il periculiim in mora, ed anche inaudita altera parte,

VOGLIA

in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola dell'infanzia per il triennio 2014/2017 (ovvero 2014/2015 –



2015/2016 e 2016/2017) nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76 ed all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, in persona del Dirigente p.t., con sede in Verona, Viale Caduti del Lavoro n.3, di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (II Fascia) del personale docente ed educativo per la per la scuola dell'infanzia per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (**o quella meglio vista**), e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione (ed in particolare dei decreti ministeriali attuativi n. 42/2009, n.44/2011 e n.235/14) aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della medesima parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di **garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.**

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.



Con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo pec o telefax.

In via istruttoria: in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.”;

2) La scrivente difesa, proponeva contestualmente istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. che di seguito si riporta **(all.2)**:

“ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia valide per il triennio 2014/2017. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli i



docenti già inseriti nella graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

*Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Veneto, Ufficio XII, Ambito Territoriale della Provincia di Verona, con sede Viale Caduti del Lavoro n.3, 37124 - Verona, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale **www.istruzioneeverona.it** o altro meglio individuato.*

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi



un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati (come del resto, già successo per il provvedimento di esclusione della parte ricorrente, che è stato pubblicato sul sito internet).

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill. mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) **quanto al MIUR convenuto, all'ambito Territoriale Di Verona, in persona del Dirigente pro tempore ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto** in persona del Dirigente pro tempore → mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza e/o sede di appartenenza;*
- b) **quanto ai controinteressati:** disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul*



sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio XII, Ambito Territoriale della Provincia di Verona, con sede in Viale Caduti del Lavoro n.3, 37124 Verona, sito istituzionale www.istruzioneeverona.it o altro meglio individuato.

-avv. Paolo Mazzoni-”.

- 3) la causa veniva iscritta al numero di ruolo 145/2015 ed assegnata al Giudice dott. Flaim;
- 4) con ordinanza dd. 10.03.2015 il G.I. chiedeva alla parte ricorrente di depositare brevi note relative alla competenza territoriale del Giudice adito (**all.3**);
- 5) in ottemperanza a quanto richiesto, la ricorrente depositava memoria autorizzata dd. 11.03.2015 (**all.4**);
- 6) successivamente, con decreto dd. 17.03.2015 (**all.5**), il Giudice dott. Flaim fissava udienza avanti a sé per il giorno 2 aprile 2015 ai fini della comparizione della ricorrente e dei convenuti MIUR e articolazioni periferiche nella Regione Veneto e nella provincia di Verona, per discutere in ordine alla competenza territoriale del Giudice adito;
- 7) alla predetta udienza si costituiva con memoria difensiva dd. 01.04.2015 il MIUR e l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con l'avv. Dario Lo Guarro (**all.6**);
- 8) il Giudice, a seguito della discussione, dichiarava a verbale la propria incompetenza territoriale, assegnando termine di un mese per riassumere la causa avanti al Giudice del Lavoro



territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Verona
(all.6);

9) l'istante ha interesse a riassumere la causa dinnanzi al
Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente
quanto esposto ed argomentato nel ricorso ex art. 700 c.p.c.
dd. 23.02.2015 promosso avanti al Tribunale di Trento.

**** **

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata,
difesa e domiciliata,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

contro i predetti resistenti ed i controinteressati, innanzi al
Tribunale di Verona – Sezione lavoro -, affinché fissi l'udienza di
prima comparizione delle parti per gli incumbenti di rito e di
discussione del predetto ricorso in riassunzione, tenuto conto ai fini
della notifica, dell'istanza presentata ex art. 151 c.p.c., per sentire
accogliere le seguenti conclusioni:

per tutte le causali di cui al ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
dd. 23.02.2015, ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il
periculiim in mora, ed anche *inaudita altera parte*,

VOGLIA

in accoglimento della domanda d'urgenza, ritenuto sussistere il
diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo per la scuola



dell'infanzia per il triennio 2014/2017 (ovvero 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017) nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ed ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76 ed all'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona, in persona del Dirigente p.t., con sede in Verona, Viale Caduti del Lavoro n.3, di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento (II Fascia) del personale docente ed educativo per la per la scuola dell'infanzia per il triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (**o quella meglio vista**), e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione (ed in particolare dei decreti ministeriali attuativi n. 42/2009, n.44/2011 e n.235/14) aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della medesima parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di **garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente**.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo pec o telefax.



In via istruttoria: in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante Voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il presente atto di riassunzione è esente.

Si producono:

- fascicolo documenti ricorso 700 c.p.c. RG. 145/15 (da n.1 a 7);
- all.1) ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- all.2) istanza ex art. 151 c.p.c.;
- all.3) ordinanza dd.;
- all.4) memoria autorizzata dd.;
- all.5) decreto dd. 17.03.2015;
- all.6) comparsa costituzione avv. Lo Guarro;
- all.7) verbale udienza dd. 02.04.2015.

Mezzolombardo, 22 aprile 2015.

– avv. Paolo Mazzoni-



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto, avv. Paolo Mazzoni del Foro di Trento, in qualità di proc. e dom. di **Verazzo Daniela** avverso **Ministero Dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, **dell'Ambito Territoriale di Verona**, in persona dei Dirigente *pro tempore*, dell'**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Dirigente *pro tempore*, e nei confronti di **tutti i docenti** iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia (c.d. scuola materna),

attesto

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, che copia fotostatica dei documenti, sono conformi alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mezzolombardo, 22 aprile 2015.

– avv. Paolo Mazzoni–

